

Allegato A)

STATUTO

ASSOCIAZIONE "**KENSHOMI**" E.T.S.

DENOMINAZIONE E SEDE

ARTICOLO 1:

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata "**KENSHOMI**" E.T.S..

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di E.T.S. (Ente del Terzo Settore), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

ARTICOLO 2:

L'Associazione ha sede legale in Monza (MB) in via della Mormerina n.6.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e/o di sopprimere ovunque sul territorio nazionale, uffici e sedi secondarie, ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza procedere alla modifica del presente Atto Costitutivo e relativo Statuto; spetta invece ai soci in Assemblea Straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

SCOPI, FINALITÀ e Attività

ARTICOLO 3:

L'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante il periodo della sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nonché per la tutela degli associati.

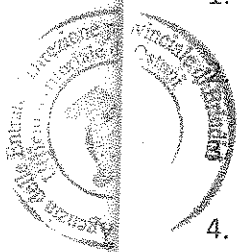
L'Associazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 lett. d) del D.lgs.117/2017, intende operare nei settori dell'educazione e dell'Istruzione (ambiti scolastico di ogni ordine e grado), nonché della formazione (negli ambiti delle criticità segnalate dai vari istituti scolastici), svolgendo le seguenti attività di utilità sociale:

- organizzare e gestire progetti in favore dei giovani, in particolare curare la loro istruzione e formazione;

- promuovere attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi informativi e formativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post-scuola;
- organizzare viaggi di istruzione e percorsi didattico-culturali in favore di scolaresche, sia in Italia che all'Estero;
- diffondere la cultura e le lingue del mondo nei suoi vari aspetti storico, religioso, letterario, linguistico, artistico, negli adulti e nei bambini mediante corsi, seminari, scambi e quant'altro possa risultare utile ai fini del conseguimento degli obiettivi sociali senza limiti di territorialità;
- stilare programmi di accompagnamento e animazione ludica e culturale per gruppi nell'ambito di soggiorni in Italia e all'estero con particolare riguardo alla promozione di programmi di turismo sostenibile
- promuovere, organizzare e tenere corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con altri enti, pubblici o privati, su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero;
- organizzare corsi di insegnamento e perfezionamento della lingua italiana per stranieri, nonché corsi di lingue diverse per cittadini italiani e non.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali l'Associazione potrà:

1. partecipare a gare concorsi e potrà attuare iniziative culturali e ricreative correlate allo scopo sociale;
compiere le operazioni pubblicitarie ed editoriali necessari ed utili al raggiungimento delle sopradette finalità;
partecipare ad altri enti di qualsiasi natura giuridica, e organizzazioni con oggetto sociale analogo al proprio, oltre che a federazioni di associazioni;
4. promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi di avviamento allo studio delle lingue, allo studio delle usanze di altre culture, didattica di storia dei popoli, masterclass di perfezionamento linguistico di recitazione in lingua, danze popolari, animazione, lezioni concerto, laboratorio di linguistica, registrazione audio visive, seminari, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza della lingua straniera, sia tra gli adulti che tra i bambini;
5. Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi ed altro materiale di interesse culturale attinente alle finalità del presente oggetto sociale; organizzare manifestazioni culturali, ricreative, seminari, conferenze, saggi;
6. Fornire anche presso terzi ospitalità ad eventuali persone, italiane e straniere, interessati agli scambi interculturali e promuovere periodo di soggiorno collegati gli scambi stessi;
7. Stipulare collaborazioni di qualsiasi natura e tipo con insegnanti e conferenzieri, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutarî;
8. Organizzare centri estivi per bambini ragazzi con attività laboratoriali ludico-didattiche e sportive anche finalizzate all'insegnamento e alla diffusione delle lingue.
9. Esperire tutte le attività necessarie per ottenere accrediti o autorizzazioni destinati allo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di orientamento e/o corsi di specializzazione, sia a livello frontale sia con formazione telematica a distanza,



10. Partecipare a bandi, nazionali ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali;
11. Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;
12. Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
13. Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in materia;
14. Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico.

Au sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse di tipo accessorio, anche di natura commerciale, aventi comunque carattere secondario e strumentale rispetto alle attività innanzi indicate. Tali attività dovranno necessariamente assumere caratteri complementari, funzionali e integrative al perseguimento degli scopi di interesse generale.

ARTICOLO 4:

L'associazione potrà avvalersi di un ufficio stampa per diffondere comunicati attinenti le iniziative intraprese, nonché di un ufficio legale per predisporre pareri, domande stragiudiziali ed eventuali ricorsi nelle sedi amministrative e civili.

DURATA

ARTICOLO 5:

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

ARTICOLO 6:

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche (senza alcuna distinzione di età, sesso, razza, idee politiche e religione), giuridiche o altri E.T.S., che, condividendone lo spirito, gli ideali e gli scopi dell'Associazione, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto e si impegnino a rinnovare la quota associativa annualmente.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa presuppone la presenza anche attraverso sistemi telematici in più momenti nel corso dell'annualità.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ARTICOLO 7:

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 8:

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
- di accettare, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti;
- di accettare, le finalità e il metodo dell'Associazione;

ARTICOLO 9:

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

ARTICOLO 10:

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera/PEC al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

ARTICOLO 11:

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

ARTICOLO 12:

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13:

Gli Organi dell'Associazione sono:

- A. l'Assemblea dei Soci,
- B. il Consiglio Direttivo,
- C. il Presidente (con eventuali funzioni delegate),
- D. il Collegio dei Revisori dei Conti.

A. ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 14:

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 15:

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei Soci regolarmente iscritti nel relativo Libro Sociale, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e pubblicazione dell'avviso sulla home page dell'eventuale sito web dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail-PEC, oppure lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ARTICOLO 16:

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci dell'Associazione, purché in regola con il pagamento delle quote associative. I soci minorenni partecipano alle Assemblee ed esercitano il diritto di voto per il tramite del proprio genitore o della persona che ne faccia comunque le veci. A ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, alla stessa va aggiunta la copia del documento d'identità del delegante.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ARTICOLO 17:

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

in Seduta Ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- approva eventuali Regolamenti Interni e le loro modifiche.

in Seduta Straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18:

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ARTICOLO 19:

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ARTICOLO 20:

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 5 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

B. CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 21:

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio

sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

ARTICOLO 22:

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali, le quali potranno variare anche alla luce degli indici ISTAT;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e le eventuali modifiche dei Regolamenti Interni nonché le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

ARTICOLO 23:

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o a mezzo PEC da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità

di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 24:

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

C. IL PRESIDENTE E FUNZIONIDELEGATE;

ARTICOLO 25:

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Presidente può delegare alcune delle proprie funzioni ad altri Consiglieri del Direttivo, alcune delle quali indicate nei successivi articoli 28 e 29 del presente Statuto Sociale;

ARTICOLO 26:

Assume l'incarico di Vice Presidente il primo dei non eletti alla carica di Presidente. Il Vice- Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 27:

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

ARTICOLO 28:

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ARTICOLO 29:

Le funzioni di Segretario e Tesoriere sono conferite a diverse persone. Il Regolamento Interno può prevedere che, dopo la sua nomina, nel caso di impedimento, revoca o dimissioni del Tesoriere le sue funzioni, siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

D. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 30

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo), eletti dalla Assemblea e scelti tra soggetti non necessariamente Soci dell'Associazione.

ARTICOLO 31

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 32

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Al momento dell'insediamento il Collegio dei Revisori elegge tra i propri membri un VicePresidente.

ARTICOLO 33

I revisori dei conti curano la tenuta dei libri delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

ARTICOLO 34

La concreta istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti e la nomina dei suoi componenti avverrà a seguito di richiesta scritta inoltrata da almeno la metà dei soci con diritto di voto, iscritti nei Libri Sociali dell'Associazione, oppure nel caso vengano superati i limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs.117/2017.

ENTRATE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 35:

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Quota annuale di iscrizione: il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota associativa minima da versare all'atto della prima adesione del Socio all'Associazione e per i successivi anni, in sede di rinnovo dell'iscrizione. Viene

lasciato ampio potere all'Organo Direttivo circa l'ammontare di tale importo. La quota sociale di iscrizione non può essere in alcun caso rimborsata al Socio, neanche in caso di sue dimissioni. La stessa quota è inoltre intrasmissibile per atto tra vivi.

- Quota sociale di partecipazione: annualmente, o in occasione di singole attività, procedure, eventi o manifestazioni, il Consiglio Direttivo può stabilire una quota che gli associati dovranno versare nelle casse della Associazione per partecipare alla vita associativa e poter usufruire dei suoi servizi. L'ammontare di tale quota viene incontestabilmente stabilito dal citato organo senza la necessità di interpellare l'Assemblea dei Soci e senza che questa ratifichi la decisione.
- Contributi, Donazioni ed atti vari di liberalità: l'Associazione potrà ricevere da altri Enti, privati e/o pubblici, commerciali e/o non commerciali, oppure da singole persone fisiche, somme in denaro, configurabili come entrate destinate al migliore perseguimento delle finalità associative.
- Entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali varie, svolte nel rispetto delle norme e delle finalità del presente Statuto Sociale.

ARTICOLO 36:

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà dell'Associazione;
- materiale didattico e scientifico, apparecchiature, strumentazioni e attrezzature utilizzate per il raggiungimento dello scopo sociale;
- donazioni, lasciti e successioni inerenti beni immobili o beni mobili registrati;
- eventuali avanzi di Bilancio accantonati a fondo di riserva, e che potranno essere successivamente impiegati per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione;

ARTICOLO 37:

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ARTICOLO 38:

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento

ARTICOLO 39:

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto secondo quanto disposto dall'articolo 9 del D.Lgs.117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

ARTICOLO 40:

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ARTICOLO 41:

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs. 117/2017 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali di ogni associato saranno rigorosamente rispettati i criteri del regolamento europeo 2016 n°679 e sue successive modificazioni ed integrazioni nonché del Codice della Privacy. Gli associati saranno pertanto tenuti a sottoscrivere idonea informativa sul trattamento dati personali ricevendo informazioni sui titolari e i responsabili di tale trattamento.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Monza lì 12 Luglio 2023